REGOLAMENTO (CE) N. 665/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma.

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento n. 200/67/CEE(');

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 3054/94 della Commissione (4) per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1995 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 1995; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 663/95 della Commissione, del 28 marzo 1995 che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova (');

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CE) n. 3054/94;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (*) alle importazioni di prodotti originati di detti paesi non si applicano ptelievi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (') GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

^{(&#}x27;) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67. (') GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 6. (') Vedi pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.

^(*) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.